

Emergenza epidemiologica da COVID-19

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI

(aggiornato al 18 maggio 2020)

SANZIONI RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI, GIÀ PENALI, COMMESSE PRIMA DEL 26 MARZO 2020

Art. 4, comma 8, D.L. n. 19/2020

Le disposizioni del presente art. 4, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 marzo 2020) ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Si applicano le disposizioni degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Pertanto, ai sensi dell'art. 101, qualora i procedimenti penali riguardanti le violazioni depenalizzate di cui sopra siano stati definiti prima del 26 marzo 2020, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza od il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adotta i provvedimenti conseguenti.

ATTENZIONE: restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime siano applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative. Ai sensi dell'art. 102, entro 90 giorni dal 26 marzo 2020 (23 maggio 2020) l'autorità giudiziaria trasmette i relativi atti all'autorità amministrativa competente, salvo che il reato risulti prescritto od estinto per altra causa alla medesima data. Qualora l'azione penale non sia stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti viene disposta direttamente dal pubblico ministero.

L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dalla ricezione degli atti.

L'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE VIOLAZIONI ALLE MISURE ADOTTATE DAL 26 MARZO 2020 IN POI

L'art. 4, comma 4, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in armonia con quanto disposto con il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 33/2020, dispone che all'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Il personale operante disporrà immediatamente la chiusura provvisoria, apponendo i sigilli, considerando se trattasi di attività sottoposta all'obbligo di chiusura o, se legittimata a stare aperta, che abbia commesso altre violazioni.

Per la determinazione del numero dei giorni di chiusura provvisoria il personale si atterrà alle disposizioni impartite dal proprio Comando od ufficio.

L'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, prevede la maggiorazione di 1/3 delle sanzioni nei casi in cui le violazioni siano effettuate con l'utilizzo di veicoli. Dette sanzioni sono applicabili sia ai conducenti del veicolo che ai passeggeri dello stesso. Pertanto, le sanzioni pecuniarie da applicare saranno le seguenti:

- **Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. = euro 533,33**
- **Fino al 31 maggio: pagamento in misura ridotta entro 30 gg. = euro 373,34**
- **Dopo il 31 maggio: pagamento in misura ridotta entro 5 gg. = euro 373,34**

Per i proventi destinati allo Stato i trasgressori debbono effettuare un bonifico bancario sul **Capo XIV capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" PG6 "Altre entrate di carattere straordinario"** su IBAN IT12A0100003245350014356006, intestato alla **Tesoreria Centrale di Roma**

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché circolava o a piedi o utilizzando un veicolo <i>(descrivere la violazione)</i> sebbene fosse in atto la limitazione della circolazione delle persone <i>(indicare la limitazione)</i> adducendo la seguente motivazione <i>(indicare)</i> non compatibile con quelle consentite</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta *(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)*.

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

CIRCOLAZIONE IN LUOGHI VIETATI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché percorreva o a piedi o utilizzando un veicolo (<i>descrivere la violazione</i>), sebbene fosse in atto la chiusura al pubblico o della strada (<i>indicare</i>) o del parco (<i>indicare</i>) o dell'area gioco (<i>indicare</i>) o della villa (<i>indicare</i>) o del giardino pubblico (<i>indicare</i>) o dello spazio pubblico (<i>indicare</i>)	Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata) Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (*il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale*).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

ALLONTANAMENTO ED INTRODUZIONE IN TERRITORI NON CONSENTITI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. c), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché</p> <ul style="list-style-type: none">o si allontanava dal territorio (specificare)o si introduceva nel territorio (specificare) <p>(descrivere la violazione)</p> <ul style="list-style-type: none">o a piedi,o utilizzando un veicolo, sebbene fosse in attoo la limitazione (indicare)o il divieto <p>di allontanamento e di ingresso in territorio (indicare), adducendo la seguente motivazione (indicare) non compatibile con quelle consentite</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none">- al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso- al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none">- allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione- al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

SOGGETTO SOTTOPOSTO A QUARANTENA PRECAUZIONALE*(norma in vigore dal 18 maggio al 31 luglio 2020)*

Riferimento all'art. 1, commi 6 e 7, del D.L. n. 33/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di soggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> o avente avuto contatto stretto con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, o rientrante da area ubicata al di fuori del territorio italiano, circolava o a piedi o utilizzando un veicolo <p><i>(descrivere la violazione)</i>, sebbene fosse in atto, per lo stesso, l'applicazione della misura della quarantena precauzionale</p>	<p>Art. 2, comma 2, D.L. n. 33/2020, e art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta *(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)*.

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.**DIVIETO DI ALLONTANARSI DALL'ABITAZIONE PER CONTAGIATI***(norma in vigore dal 18 maggio al 31 luglio 2020)*

Riferimento all'art. 1, commi 6 e 7, del D.L. n. 33/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (reato)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di persona sottoposta alla misura della quarantena perché risultata positiva al virus, si allontanava dalla propria abitazione (o dimora) malgrado gli fosse vietato</p>	<p>Art. 2, comma 2, D.L. n. 33/2020, e art. 260, comma 1, R.D. n. 1265/1934 Arresto da 3 a 18 mesi ed ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Comunicazione notizia di reato**

LIMITAZIONE E DIVIETO ASSEMBRAMENTI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. f), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché si</p> <ul style="list-style-type: none">o riuniva con <i>(descrivere)</i>o assemblava con <i>(descrivere)</i> o a piedio utilizzando un veicolo <p><i>(descrivere la violazione)</i> sebbene fosse in atto</p> <ul style="list-style-type: none">o la limitazione <i>(indicare)</i>o il divieto <p>di</p> <ul style="list-style-type: none">o riunioneo assemblamento <p>in luogo pubblico <i>(o aperto al pubblico)</i></p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta *(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)*.

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

DIVIETO DI MANIFESTAZIONI O RIUNIONI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. g), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché partecipava ad una</p> <ul style="list-style-type: none">o manifestazione (indicare)o iniziativa (indicare)o evento (indicare)o riunione (indicare) <p>in luogo pubblico (o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso)</p> <ul style="list-style-type: none">o a piedio utilizzando un veicolo <p>malgrado ne fosse in atto la</p> <ul style="list-style-type: none">o limitazione (indicare)o sospensione <p>(descrivere la violazione)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.
- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).
- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020. **ATTENZIONE:** in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

SOSPENSIONE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. h), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché partecipava ad una cerimonia di <i>(descrivere la violazione)</i>, sebbene fosse in atto la</p> <ul style="list-style-type: none">o sospensione <i>(indicare)</i> delle cerimonie civili e religioseo limitazione <i>(indicare)</i> dell'ingresso nei luoghi destinati a culto	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (*il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale*).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

CHIUSURA DI CINEMA TEATRI E SIMILI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. i), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché teneva aperta l'attività di (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi), sebbene fosse in atto la chiusura di (cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, luoghi di aggregazione)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none">- al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso- al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none">- allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione- al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

SOSPENSIONE DI CONGRESSI CONVEGNI E SIMILI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. l), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché partecipava a (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi), sebbene fosse in atto la sospensione di congressi, di ogni tipo di riunione od evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DI EVENTI COMPETIZIONI ED ATTIVITÀ SPORTIVE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. m), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché partecipava, o senza l'utilizzazione di un veicolo o utilizzando un veicolo ad un evento di <i>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</i>, sebbene fosse in atto la o limitazione <i>(indicare)</i> o sospensione <i>(indicare)</i> di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p style="text-align: center;">Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p style="text-align: center;">Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.
- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta *(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)*.
- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

CHIUSURA DI PALESTRE CENTRI SPORTIVI E SIMILI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. m), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché teneva aperta l'attività di (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi), sebbene fosse in atto la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE ATTIVITÀ RICREATIVE SPORTIVE E MOTORIE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. n), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché partecipava ad attività (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi), sebbene fosse in atto la</p> <ul style="list-style-type: none">o limitazioneo sospensione <p>delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto od in luoghi aperti al pubblico</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none">- al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso- al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none">- allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione- al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. p), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché non effettuava la sospensione</p> <ul style="list-style-type: none">o dei servizi educativi per l'infanziao delle attività didattiche della scuola di <p><i>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</i></p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none">- al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso- al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none">- allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione- al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (*il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale*).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

SOSPENSIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. q), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché in qualità di (indicare) dell'istituzione scolastica (indicare) non effettuava la sospensione de</p> <ul style="list-style-type: none">o viaggi d'istruzioneo iniziative di scambio o gemellaggioo visite guidateo uscite didattiche <p>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE APERTURA MUSEI E SIMILI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. r), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché in qualità di (indicare) del o museo (indicare) o (indicare) non rispettava o la limitazione (specificare) o sospensione o chiusura dei servizi di apertura al pubblico (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE PRESENZA FISICA DIPENDENTI UFFICI PUBBLICI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. s), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché in qualità di (indicare) dell'Ufficio dell'Amministrazione pubblica (indicare), non limitava la presenza fisica dei dipendenti negli uffici, sebbene disposto (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. t), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché in qualità di (indicare), sebbene fosse in atto la</p> <ul style="list-style-type: none"> o limitazione (specificare) o sospensione <p>delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, permetteva di eseguire la procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> o concorsuale o selettiva <p>finalizzata a (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p style="text-align: center;">Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p style="text-align: center;">Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

**LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA
AL DETTAGLIO E MISURE DI SICUREZZA**

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. u), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di (indicare), dell'esercizio commerciale (specificare), benché disposto, non rispettava la</p> <ul style="list-style-type: none"> o limitazione o sospensione <p>dell'attività di vendita (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p> <p>*****</p> <ul style="list-style-type: none"> o non metteva in atto modalità idonee ad evitare assembramenti di persone o non predisponendo le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (descrivere la violazione e lo stato dei luoghi) 	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p align="center">Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p align="center">Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

**LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. v), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di (indicare), dell'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (specificare), o consumo sul posto (specificare), <p>benché disposto, non</p> <ul style="list-style-type: none"> o limitava o sospendeva <p>l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> o somministrazione (specificare) o di consumo sul posto (specificare) <p>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DI FIERE E MERCATI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. aa), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di (<i>specificare</i>) non</p> <ul style="list-style-type: none">o limitava a (<i>specificare</i>)o sospendeva (<i>indicare</i>) lo svolgimentoo della fiera (<i>indicare</i>)o del mercato (<i>indicare</i>) <p>(<i>descrivere la violazione e lo stato dei luoghi</i>)</p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none">- al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso- al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none">- allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute- alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione- al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco	<p>Art. 4, comma 2, D.L. n. 19/2020 Si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. Inviare il rapporto informativo al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni accessorie.</p>

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (*il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale*).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE NELLE SALE DI ATTESA, ACCETTAZIONE, PRONTO SOCCORSO

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. bb), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di accompagnatore di un paziente, non rispettava</p> <ul style="list-style-type: none"> o il divieto di <i>(specificare)</i> o la limitazione di <i>(specificare)</i> disposto nella sala di attesa o del dipartimento emergenze <i>(indicare)</i> o dell'accettazione de <i>(indicare)</i> o del pronto soccorso <i>(indicare)</i> <p><i>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</i></p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso</p> <p>Proventi - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco</p>	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta *(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)*.

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

LIMITAZIONE DELL'ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI A STRUTTURE DI OSPITALITÀ E SIMILI ED ISTITUTI PENITENZIARI

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. cc), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni)</p> <p>Perché, in qualità di</p> <ul style="list-style-type: none"> o parente, o visitatore, <p>non rispettava la limitazione di (specificare) disposto ne</p> <ul style="list-style-type: none"> o struttura di ospitalità (indicare) o struttura di lungo degenza (indicare) o residenza sanitaria assistita (RSA) (indicare) o hospice (indicare) o struttura riabilitativa (indicare) o struttura residenziale per anziani (indicare) o istituto penitenziario (indicare) <p>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020</p> <p style="text-align: center;">da 400,00 a 3.000,00</p> <p style="text-align: center;">P.M.R. entro 60 gg. 400,00</p> <p style="text-align: center;">P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00</p> <p style="text-align: center;">(vedi nota sotto riportata)</p> <p style="text-align: center;">Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p style="text-align: center;">Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	

ATTI DA REDIGERE E NOTE

Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981

Verbale accertamento violazione

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

OBBLIGO DI COMUNICARE TRANSITO O SOSTA IN ZONE A RICHIO		
Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. dd), del D.L. n. 19/2020		
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, quale persona che</p> <ul style="list-style-type: none"> o è transitata o ha sostato <p>in zona a rischio epidemiologico, così come identificata da</p> <ul style="list-style-type: none"> o Organizzazione mondiale della sanità, o Ministro della salute, <p><i>(specificare)</i> non ottemperava all'obbligo di comunicarlo al servizio sanitario nazionale <i>(descrivere la violazione)</i></p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00 P.M.R. entro 60 gg. 400,00 P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00 (vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	
ATTI DA REDIGERE E NOTE		
<p>Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981 Verbale accertamento violazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981. - Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta <i>(il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale)</i>. - Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020. <p>ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura "i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020".</p>		

ADOTTARE E PREDISPORRE MISURE IDONEE CONTRO IL CONTAGIO

Riferimento all'art. 1, comma 2, lett. gg), del D.L. n. 19/2020

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONI (in euro)	SANZIONI ACCESSORIE
<p>Art. ... (indicare l'atto da cui derivano le restrizioni) Perché, in qualità di</p> <ul style="list-style-type: none"> o titolare o gestore <p>dell'</p> <ul style="list-style-type: none"> o attività di (indicare) o esercizio di (indicare) <p>per la quale è consentita l'apertura (svolgimento) non</p> <ul style="list-style-type: none"> o adottava le misure idonee ad evitare assembramenti di persone o predisponere le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio <p><i>(descrivere la violazione e lo stato dei luoghi)</i></p>	<p>Art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020 da 400,00 a 3.000,00</p> <p>P.M.R. entro 60 gg. 400,00</p> <p>P.M.R. entro 30 gg. o 5 gg. 280,00</p> <p>(vedi nota sotto riportata)</p> <p>Scritti difensivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Prefetto per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - al Presidente della Regione per Ordinanze emesse dallo stesso - al Sindaco per Ordinanze emesse dallo stesso <p>Proventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - allo Stato per violazioni a D.P.C.M. od Ordinanza del Ministro della salute - alla Regione per Ordinanze emesse dal Presidente della Regione - al Comune per Ordinanze emesse dal Sindaco 	

ATTI DA REDIGERE E NOTE**Verbale d'ispezione ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981****Verbale accertamento violazione**

- Le violazioni sono accertate ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981.

- Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (*il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo edittale delle singole norme ridotta del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale*).

- Secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica la riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, relativamente alle violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Peraltro, l'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato nei termini dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso i termini fino al 15 maggio 2020. Pertanto, la riduzione in argomento ha efficacia per le violazioni commesse dal 16 maggio 2020 al 31 maggio 2020.

ATTENZIONE: in tali casi occorre indicare sul verbale la seguente dicitura **"i termini relativi al pagamento in misura ridotta e per l'inoltro degli scritti difensivi decorrono dal 15 maggio 2020"**.

ATTIVITÀ CONSENTITE

Allegato 1

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di natanti ed accessori
- Commercio al dettaglio di biciclette ed accessori

Allegato 2

SERVIZI PER LA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi di tolettatura degli animali da compagnia

Allegato 3

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ATECO

- 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
- 03 pesca e acquacoltura
- 05 estrazione di carbone (esclusa torba)
- 06 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
- 07 estrazione di minerali metalliferi
- 08 estrazione di altri minerali da cave e miniere

- 09 attività dei servizi di supporto all'estrazione
- 10 industrie alimentari
- 11 industria delle bevande
- 12 industria del tabacco
- 13 industrie tessili
- 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 18 stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 fabbricazione di prodotti chimici
- 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 24 metallurgia
- 25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
- 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
- 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 fabbricazione di mobili
- 32 altre industrie manifatturiere
- 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- 35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 gestione delle reti fognarie
- 38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 41 costruzione di edifici
- 42 ingegneria civile
- 43 lavori di costruzione specializzati
- 45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
- 46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 trasporto aereo
- 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 servizi postali e attività di corriere
- 551 alberghi e strutture simili
- 58 attività editoriali
- 59 attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
- 60 attività di programmazione e trasmissione
- 61 telecomunicazioni
- 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- 64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
- 65 assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
- 66 attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
- 68 attività immobiliari
- 69 attività legali e contabilità
- 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 73 pubblicità e ricerche di mercato
- 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 servizi veterinari
- 77.12 noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
- 77.3 noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali

- 78 attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
- 80 servizi di vigilanza e investigazione
- 81.2 attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
- 82 attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
- 84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 istruzione
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 assistenza sociale non residenziale
- 90.03.02 attività di conservazione e restauro di opere d'arte
- 94 attività di organizzazioni associative
- 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 97 attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali